



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Prot. 2020003263 del 03-06-2020

Uff. carico COMMISSIONE



P

Cat

Class

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 63 DEL 29/05/2020

OGGETTO: RICORSO TAR PUGLIA - SEZIONE DI LECCE AVENTE AD OGGETTO LA RIMOZIONE DI STRUTTURA AMOVIBILE PROPOSTO DA.....OMISSIS.....AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE ED AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Mirella Rosaria GUIDA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventi*, il giorno *ventinove* del mese di *maggio* alle ore *14,00*, seduta tenutasi in modalità "da remoto" con idoneo strumento telematico ai sensi dell'art. 73 del 17 marzo 2020 ed in attuazione della delibera C.S. n. 38 del 28/03/2020, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Prefetto di Lecce ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs 267/2000 per la gestione provvisoria - intendendosi detta riunione come svoltasi presso la Sede Comunale alla presenza dei suoi componenti e del Segretario Comunale verbalizzante - nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass
1)	CAZZELLA	Giulia	<i>Viceprefetto</i>	Presente in videoconferenza	
2)	OLIVIERI	M. Antonietta	<i>Viceprefetto</i>	Presente in videoconferenza	
3)	SANTORO	Massimo	<i>Funzionario economico-finanziario</i>	Presente in videoconferenza	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe RIZZO

Su proposta del Responsabile Settore Affari generali e servizi al cittadino

Visto il Ricorso al Tar Puglia sezione di Lecce promosso da*OMISSIS*..... (notificato a mezzo pec in data 27/05/2020 prot. n. 20200003152/2020) avverso l'Ordinanza del Comune di Sogliano Cavour – Ufficio Tecnico – prot. n. 712 del 28/01/2020 e successiva diffida prot. n. 2895 del 15/05/2020 avente ad oggetto la rimozione di una struttura amovibile, e ogni atto ad essa preordinato, annesso e/o consequenziale;

Sentito il Responsabile del Settore Assetto del territorio e lavori Pubblici che conferma il corretto operato amministrativo di questo Ente;

Rilevato, peraltro, che risulta già incardinato altro procedimento innanzi al Tar Puglia (RG n. 1041/2019), avverso la Determinazione del responsabile Assetto del Territorio n. 4342/2019 avente ad oggetto la medesima struttura;

Ritenuto, per quanto sopra, che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio a salvaguardia del provvedimento impugnato e che è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio, a fronte del ricorso sopra richiamato, innanzi al TAR per la Puglia - Sezione di Lecce;

Preso atto che, per effetto della rinnovata qualificazione giuridica degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, si rileva che l'art. 17 comma 1, lett. D) n.1, del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. (codice degli appalti pubblici) **esclude** dall'ambito oggettivo dello stesso i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 L. 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.*". Invero, la suddetta norma deve essere applicata in combinato disposto con l'art.4 del medesimo codice il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice**, avviene nel rispetto dei principi di "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...*"; per effetto dell'applicazione combinata delle norme innanzi citate oltre che dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 trova attuazione, nel caso di specie, il principio di proporzionalità per cui **si ritiene ammesso l'affidamento diretto dei servizi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato**; peraltro, l'Anac ha approvato le **linee guida n. 12 "affidamento dei servizi legali"** (cfr. *deliberazione n. 907 del 24/10/2018*) in cui si è allineata a quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato n. 02017 del 03/08/2018 giungendo alla conclusione che, qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio) l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, mentre l'incarico conferito *ad hoc* costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione per un'esigenza puntuale o episodica, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi) come sopra precisato.

Preso atto che l'oggetto del presente atto rientra nella seconda categoria e quindi sussumibile nella categoria del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, consistendo nella rappresentanza e difesa in giudizio per resistere ad uno specifico ricorso giudiziario come sopra indicato.

Rilevato come, per la scelta del soggetto cui conferire detto servizio occorre temperare, da una parte, con l'esigenza dell'urgenza di operare, dati i tempi strettissimi imposti dalla vigente normativa.

Considerato inoltre che:

- nelle more di dotarsi di un Regolamento per il conferimento degli incarichi legali o quanto meno organizzarsi nella scelta degli avvocati prestatori di servizi legali mediante la costituzione di uno specifico elenco in formato aperto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, occorre

contemperare la necessità dell'urgente costituzione in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

- che il Comune di Sogliano Cavour non dispone di uno specifico ufficio legale ed in ogni, pur disponendo in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso, la mole di procedimento gestiti dallo stesso, non è compatibile con l'espletamento dell'incarico di che trattasi, per cui si rende necessario individuare un legale di fiducia esterno al Comune per costituirsi in giudizio e per rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento in questione;

Per quanto sopra esposto

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono espressamente riportati

- 1) **DI RESISTERE E COSTITUIRSI** in giudizio innanzi al Tar Puglia - sezione di Lecce - promosso da....*OMISSIS*....a fronte del ricorso notificato a mezzo pec in data 27/05/2020 prot. n. 20200003152/2020 avverso l'Ordinanza del Comune di Sogliano Cavour – Ufficio Tecnico – prot. n. 712 del 28/01/2020 2020 e successiva diffida prot. n. 2895 del 15/05/2020 avente ad oggetto la rimozione di una struttura amovibile, e ogni atto ad essa preordinato, annesso e/o consequenziale;
- 2) **DI CONFERIRE** a tale scopo, stante la connessione oggettiva con altro ricorso già incardinato innanzi al Tar Puglia – sezione di Lecce - RG n. 1041/2019, apposito incarico di patrocinio legale, affidando la difesa delle ragioni del Comune di Sogliano Cavour all'Avv. Luca Vergine con studio legale in Lecce alla via Liborio Romano;
- 3) **DI DARE ATTO DI INDIRIZZO** al Responsabile degli Affari generali e servizi al cittadino di concordare il compenso con il professionista incaricato nei termini previsti dalla vigente normativa adottando gli atti conseguenti;
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Responsabile degli AA.GG. per i provvedimenti di competenza;
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:

- il DPR del 29/06/2018 con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Ente e alla nomina, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Sogliano Cavour;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 01 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12/07/2018 immediatamente esecutiva;
- il DPR 09/08/2018 recante "Nomina componente Commissione Straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 16 del 06/09/2018;
- il D.P.R. 14/06/2019 recante "Nomina componente Commissione, straordinaria Comune di Sogliano Cavour";
- il verbale di deliberazione di ricomposizione della Commissione Straordinaria n. 82 del 11/07/2019;

la proposta di deliberazione relativa all'oggetto,

TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;

Esame i pareri dei Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

Visto che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei componenti della scrivente Commissione Straordinaria motivi di incompatibilità e/o

Acqu di interesse;

267/2 detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Dato richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

confr

confl

Riter

DELIBERA

PRENDERE ATTO DELLA NECESSITA DI RESISTERE E COSTITUIRSI in

1) d innanzi al Tar Puglia - sezione di Lecce - promosso da....*OMISSIS*....a fronte del

2) d ricorso notificato a mezzo pec in data 27/05/2020 prot. n. 20200003152 del 28/05/2020 avverso

g dinanzi del Comune di Sogliano Cavour – Ufficio Tecnico – prot. n. 712 del 28/01/2020

1) e successiva diffida prot. n. 2895 del 15/05/2020 avente ad oggetto la rimozione di una

2) g amovibile, e ogni atto ad essa preordinato, annesso e/o consequenziale;

1) **CONFERIRE** a tale scopo, stante la connessione oggettiva con altro ricorso già incardinato

2) al Tar Puglia – sezione di Lecce - RG n. 1041/2019, apposito incarico di patrocinio

3) s. affidando la difesa delle ragioni del Comune di Sogliano Cavour all'Avv. Luca Vergine

4) **DARE ATTO DI INDIRIZZO** al Responsabile degli Affari generali e servizi al cittadino

5) di concordare il compenso con il professionista incaricato nei termini previsti dalla vigente

6) **TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile dei Servizi Finanziari e al

7) Responsabile degli AA.GG. per i provvedimenti di competenza;

8) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134

9) comma 4 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dr.ssa Giulia CAZZELLA
F.to Dr.ssa M. Antonietta OLIVIERI
F.to Dott. Massimo SANTORO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe RIZZO)

F.TO _____

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe RIZZO)
